

Comune di Narzole (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 26/11/2009 - Modifica Regolamento Edilizio.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. 19/1999, le seguenti modifiche del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto ai punti 2), 3), 4) e 5) successivi:

2) l'art. 2 del Regolamento Edilizio è sostituito dal presente:

(omissis)

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica per l'edilizia privata e da nr. 7 componenti nominati dal competente organo comunale di cui uno nominato tra una rosa di tre nominativi indicati dalla minoranza consiliare; i componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

(omissis)

3) l'art. 3 comma 1 è sostituito dal seguente:

La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

c) Denunce di Inizio Attività per le quali sia prevista una modifica prospettica dei fabbricati ovvero l'utilizzo di materiali, forme ed architetture tali da richiedere una valutazione della Commissione Edilizia;

(omissis)

4) l'art. 31 comma 5 è sostituito dal seguente:

5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW

5) l'art. 16 comma 3 è modificato come segue:

“3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”.

6) di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ad approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691;

7) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19;

8) di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dall'art. 13, comma 4, della L.R.08/07/1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;